



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 21/21 DEL 24.04.2018

---

**Oggetto:** Deposito costiero di GNL nel porto di Santa Giusta (Oristano) della capacità di mc 9.000, nel Comune di Santa Giusta (OR) – Proponente: IVI Petrolifera SpA -  
Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società IVI Petrolifera SpA ha presentato, a maggio 2017, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato "Deposito costiero di GNL nel porto di Santa Giusta (Oristano) della capacità di mc 9.000", ascrivibile alla categoria di cui punto n. 8 lettera g) "stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m<sup>3</sup>", dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un terminale per la fornitura del Gas Naturale Liquido (GNL) a utenze industriali, civili e a navi. L'opera in progetto sarà realizzata in un'area del Porto industriale di Oristano, nel territorio comunale di Santa Giusta, limitrofa ai confini dell'area gestita dal Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPOR). L'impianto sarà localizzato a circa 350 metri dal deposito di oli esistente della medesima Società, in un'area già impermeabilizzata, su una colmata portuale di recente costruzione. I centri di Santa Giusta e Oristano distano, rispettivamente, circa 3,5 km (est) e 3,1 km (nord est) dal sito.

Il deposito costiero è progettato per uno stoccaggio nominale di 9.000 m<sup>3</sup> di GNL tramite l'impiego di 9 serbatoi criogenici da 1.000 m<sup>3</sup> ciascuno, con capacità nominale massima di stoccaggio annuo di 60.000 m<sup>3</sup>. In fase di esercizio il terminale sarà approvvigionato mediante l'arrivo di 12 navi metaniere annue di capacità compresa tra 4.000 e 5.000 m<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda la distribuzione via mare, il progetto prevede che 3.000 m<sup>3</sup> di GNL vengano trasferiti tramite bettoline (6 arrivi/anno di bettoline da 500 m<sup>3</sup>) mentre la distribuzione via terra avverrà tramite autocisterne; si prevede l'utilizzo di 3-4 autocisterne al giorno di capacità pari a 50 m<sup>3</sup>, per un traffico totale fino a 1.000 unità annue. L'impianto sarà operativo per circa 310 giorni all'anno e dovrà operare in maniera continuativa per almeno 25 anni.

La cantierizzazione dell'opera prevede lo sviluppo delle seguenti fasi:

- preparazione dell'area, che comprende la rimozione ed il trasporto fuori sito del materiale



superficiale - l'asfalto attualmente presente - e l'approvvigionamento di materiale granulare per le successive attività di costruzione;

- esecuzione delle fondazioni delle strutture del deposito costiero;
- installazione, completamento e sistemazione superficiale dell'area di impianto.

La durata della fase di costruzione è prevista pari a circa 10 mesi.

Vista la potenziale contemporaneità, in fase di cantiere e di esercizio, dei depositi di GNL di Higas ed Edison, oltre che di quello di interesse, nonché del deposito di prodotti petroliferi del Proponente, quest'ultimo, sulla base delle informazioni disponibili, ha provveduto a stimare il complesso degli impatti cumulativi dei vari progetti sulle componenti ambientali maggiormente interessate.

L'Assessore riferisce che il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Oristano – Medio Campidano, con nota n. 23384 del 14 giugno 2017, ha dichiarato che l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (fascia costiera) per cui dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica. Non rileva elementi di incompatibilità pur sottolineando la necessità di porre in essere tutti i possibili accorgimenti per ridurre al minimo i rischi di incidente. Il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, con la nota n. 35923 del 29 maggio 2017, ha invece comunicato di non dovere rilasciare nessun parere e/o autorizzazione per il progetto in esame.

Il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), con nota n. 18120 del 1° settembre 2017, ha richiesto integrazioni, trasmesse il 23 ottobre 2017 (Prot. DGA n. 22312 del 24/10/2018) e, successivamente alla trasmissione di osservazioni da parte del Gruppo di Intervento Giuridico (Prot. DGA n. 26255 dell'11/12/2017), ha inviato alla Società proponente una nota con cui richiedeva che venissero fornite adeguate controdeduzioni (Prot. DGA n. 379 del 9/1/2018), trasmesse dalla Società il 22 febbraio 2018 (Prot. DGA n.4234 del 22/2/2018).

L'Assessore continua riferendo che il Servizio delle Valutazioni Ambientali, preso atto dei pareri pervenuti, viste le controdeduzioni inviate dalla Società proponente, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria proponendo di non sottoporre alla ulteriore procedura di VIA l'intervento relativo al progetto "Deposito costiero di GNL nel porto di Santa Giusta (Oristano) della capacità di mc 9.000", nel Comune di Santa Giusta, presentato dalla IVI Petrolifera SpA, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:



1. al fine di garantire la massima sicurezza e la tutela ambientale, tutte le dotazioni impiantistiche del terminale dovranno costituire le migliori tecnologie disponibili, per la tipologia in esame, al momento in cui verranno realizzate le opere;
2. per la fase di commissioning potranno essere utilizzati solo fluidi inerti, la cui gestione dovrà essere coerente con le norme di tutela e dovranno essere evitati rilasci verso le componenti ambientali, con particolare riferimento all'ambiente marino;
3. dovrà essere presentato, in sede autorizzativa, un piano di cantierizzazione che dovrà contenere:
  - a. il cronoprogramma definitivo generale di tutte le opere con l'indicazione dei periodi di svolgimento delle attività;
  - b. il piano per la gestione delle emergenze in cui siano indicate le diverse casistiche e le operazioni da effettuare, nonché gli interventi da attuare in caso di sversamenti accidentali;
  - c. la programmazione dei trasporti, con l'indicazione delle infrastrutture interessate, dei volumi di traffico previsti, della cadenza dei flussi, delle fasce orarie e delle percorrenze che determineranno il minore disturbo, da effettuarsi a seguito di un adeguato confronto con le autorità locali, considerando anche eventuali concomitanze con i progetti simili previsti nel porto industriale;
4. per il contenimento delle polveri in fase di cantiere dovrà essere garantita la circolazione a bassa velocità degli automezzi e la bagnatura delle strade e dei cumuli prodotti durante le operazioni di scavo. In particolare, al fine del contenimento di tutte le emissioni diffuse, dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte quinta, allegato V, parte I del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
5. per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche:
  - a. il dimensionamento delle opere di convogliamento dovrà essere basato su dati pluviometrici il più possibile sito specifici e aggiornati, che tengano conto della variabilità derivante dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli eventi di picco;
  - b. in sede di autorizzazione dovrà essere verificata la coerenza della gestione delle acque meteoriche nella piattaforma di stoccaggio rispetto a quanto previsto nella Delib.G.R. n. 69/25 del 2008 (Disciplina regionale degli scarichi);
6. dovrà essere previsto il massimo riutilizzo in loco del materiale di scavo, la cui gestione dovrà essere conforme al DPR 13 giugno 2017 n. 120 e dovranno essere indicati, nel progetto da



- autorizzare, le aree di deposito/stoccaggio, i siti di approvvigionamento e quelli di eventuale smaltimento;
7. al termine dei lavori, si dovrà prevedere l'immediato smantellamento delle aree di cantiere, lo sgombero e l'eliminazione dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere e il ripristino della funzionalità e dell'assetto delle aree interessate;
  8. per quanto concerne l'impatto potenziale sull'ambiente marino, legato a situazioni di emergenza/malfunzionamento con conseguente rilascio di idrocarburi e/o altri inquinanti in mare, dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'evento alle autorità sanitarie, in conseguenza della vicinanza alla zona acquee Foce Tirso, in classe B ai fini della produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi;
  9. relativamente alla componente rumore:
    - a. in fase di cantiere dovranno essere attuate le misure di mitigazione previste nello Studio preliminare ambientale provvedendo altresì a localizzare le lavorazioni e i mezzi in modo da limitare le emissioni sonore verso i siti Natura 2000;
    - b. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, all'entrata in esercizio dell'impianto dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008, i cui risultati dovranno essere trasmessi al Comune di Santa Giusta, all'ARPAS e alla Provincia di Oristano;
    - c. sulla base dei controlli di cui al punto precedente, in caso di superamenti presso i ricettori, dovranno essere attuate le necessarie misure per il contenimento della pressione sonora e per il rispetto della classe acustica, nonché delle esigenze di tutela dei ricettori sensibili presenti nell'area di interesse (siti Natura 2000);
  10. per contenere gli effetti negativi legati alle emissioni di rumore e inquinanti gassosi, nonché per limitare l'impatto sul paesaggio, il Proponente dovrà provvedere alla piantumazione di una barriera arboreo-arbustiva di specie autoctone e coerenti con il contesto, da posizionare nei lati nord ed est dell'area dell'impianto;
  11. per quanto riguarda i rifiuti:
    - a. le aree di deposito temporaneo dovranno essere dotate di adeguate pendenze, opportunamente impermeabilizzate ed eventualmente coperte, suddivise in relazione alle diverse tipologie di rifiuti prodotti e dotate di relativa cartellonistica;



- b. la gestione dei rifiuti prodotti in ogni fase di vita dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In particolare, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti dovrà avvenire all'interno dell'area d'impianto in cassoni e contenitori opportunamente protetti, al fine di ridurre le esposizioni agli agenti atmosferici;
12. in sede autorizzativa, di concerto con l'ARPAS, dovrà essere implementato e definito il piano di monitoraggio delle componenti ambientali, che dovrà raccordarsi con quello predisposto dalla Società proponente per il progetto di ampliamento del deposito di prodotti petroliferi.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio delle Valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### **DELIBERA**

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato "Deposito costiero di GNL nel porto di Santa Giusta (Oristano) della capacità di mc 9.000", nel Comune di Santa Giusta, presentato dalla IVI Petrolifera SpA, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Santa Giusta, la Provincia di Oristano, il Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Province di Oristano – Medio Campidano, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Oristano e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle Valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 21/21  
DEL 24.04.2018

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru